

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1517

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, AULETA, PINTO, SOAVE

Presentata il 22 settembre 1987

**Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
in materia di impianti sportivi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è aperto un largo dibattito — anche in seguito alla approvazione della legge 6 marzo 1987, n. 65, con la quale è stato convertito il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, recante « Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico » — sul problema degli impianti nel nostro Paese. La questione è stata pure posta nel corso della discussione della legge finanziaria. In quella occasione, grazie ad un emendamento presentato da un gruppo di deputati comunisti, si sono inseriti in bilancio 60 miliardi (20 ogni anno per tre anni a partire dal 1987), finalizzati appunto alla costruzione di impianti sportivi « di base ».

I nuovi finanziamenti serviranno indubbiamente per incrementare la dotazione di strutture sportive, la cui richiesta da parte del movimento sportivo è continua e pressante, anche per il crescente numero di praticanti e l'affermarsi di nuove discipline sportive. Già oggi, comunque, si può intervenire per snellire alcune delle procedure previste dalla normativa vigente e per allargare il numero dei soggetti in grado di costruire impianti sportivi, attraverso i mutui concessi, a tal fine, dall'Istituto per il credito sportivo.

Scopo della presente proposta di legge è proprio quello di venire incontro a queste esigenze, modificando due leggi già in vigore.

Con questo articolo unico si prevede la modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Istituto per il cre-

dito sportivo. Con una precedente modifica, intervenuta con la legge 18 febbraio 1983, n. 50, si era stabilito che il credito potesse venire esercitato, oltre che per enti pubblici locali ed altri enti pubblici, anche a favore di soggetti cosiddetti « privatistici »: nella fattispecie, a favore delle società ed associazioni sportive « aventi personalità giuridica », affiliate alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva. La obbligatorietà della « personalità giuridica » ha notevolmente ridotto la portata dell'innovazione, molto importante sul piano politico e dei principi, ma scarsamente operante nella realtà. Il Gruppo comunista alla Camera ha recentemente presentato una proposta di legge che, se approvata, potrebbe superare in parte questo ostacolo, almeno per quelle società ed associazioni sportive che si trasformano in cooperative (che hanno personalità giuridica). Proponiamo ora, con quest'altra proposta di legge, una seconda strada: permettere di esercitare il credito anche a favore di società per azioni (con capitale sociale di almeno 10 miliardi), le quali esercitano la locazione finanziaria (*leasing*) di quanto conseguito con i mutui del credito sportivo a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svol-

gimento di attività sportive (società ed associazioni sportive, naturalmente), con particolari clausole di garanzia come risultano dall'articolo 2. Potremmo avere un interessamento di imprese quali l'IRI, l'Italstat ed altre, in un settore, come quello dell'impiantistica sportiva, di grande avvenire e nello stesso tempo, la possibilità di portare un concreto sostegno alla volontà delle società ed associazioni sportive di costruire impianti in proprio, attraverso l'accensione di mutui presso l'Istituto per il credito sportivo, il quale ha, in più occasioni, assicurato la sua collaborazione ad un'iniziativa del genere.

La seconda parte dell'articolo prevede che i mutui possano essere concessi anche a persone fisiche che operino, però, sulla base di convenzione con il comune nel quale si intende costruire l'impianto sportivo.

Una proposta di legge snella ma non di secondaria importanza per la soluzione di uno dei problemi più acuti dello sport italiano: l'esigenza di nuovi impianti di base. Se approvata, sarebbe un concreto aiuto allo sviluppo della pratica sportiva: riteniamo che gli onorevoli deputati ne comprendano facilmente la portata e vogliano considerarla con attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono aggiunti i seguenti:

« Il credito viene altresì esercitato a favore di società per azioni con un capitale sociale non inferiore a lire dieci miliardi, che esercitino la locazione finanziaria di quanto conseguito con detti mutui a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive, purché la destinazione delle opere rese disponibili con tali finanziamenti risulti da atto pubblico trascritto, i cui patti siano immodificabili per un tempo almeno pari alla durata del mutuo.

Qualora, prima del totale rimborso del mutuo, avvenga una parziale o totale modificazione della destinazione dell'impianto sportivo con esso realizzato, il contratto sarà risolto e dal mutuatario sarà dovuta una penale pari all'importo del mutuo ancora da rimborsare.

I mutui potranno essere concessi anche a persone fisiche ed altri soggetti di natura privatistica che abbiano stipulato, previo il parere favorevole del Comitato provinciale del CONI, una convenzione con il comune di competenza nella quale siano previsti i criteri di utilizzazione e di gestione dell'impianto cui il finanziamento si riferisce, anche da parte di società presenti nel territorio regolarmente affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Tale convenzione deve risultare da atto pubblico, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e deve prevedere la immutabilità della destinazione delle opere finanziarie per un periodo almeno pari alla durata del mutuo ».